

DELIBERA N. 27/2025

**XXXXX XXXXX/ WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/627566/2023)**

Il Corecom Puglia

NELLA riunione del Il Corecom Puglia del 27/02/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante “*L’istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”; VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 26.10.2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore ad interim della Sezione “Corecom Puglia” al Dott. Giuseppe Musicco; VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017 RICHIAMATA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ed il Consiglio regionale della Puglia;

VISTA l’istanza di XXXXX XXXXX del 27/08/2023 acquisita con protocollo n. 0216604 del 27/08/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la relazione istruttoria del Dott. Eduardo De Cunto, titolare dell'incarico di E.Q. "Definizione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche";

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Nell'istanza introduttiva della presente procedura, l'utente, titolare di contratto di tipo privato per servizi di telefonia fissa, mobile e internet, facendo rimando al proprio reclamo del 20.11.2020, rappresenta: - di aver in essere con la società convenuta un'offerta ALL INCLUSIVE UNLIMITED sul n. 33xxxxxx04; un'offerta ALL INCLUSIVE UNLIMITED sul n. 32xxxxxx34; un'offerta WIND FAMILY sul n. 38xxxxxx16; una linea di rete fissa INTERNET100 in FTTC sul n. 08xxxxxx72; - che l'offerta relativa alle prime due utenze si rinnova tacitamente il giorno 12 di ogni mese; - che, su suggerimento dell'operatore e per evitare disagi e disservizi dovuti a mancate o tardive ricariche, si determinava a sottoscrivere un servizio di autoricarica mensile di € 10 per ognuna delle suddette utenze; - che si conveniva di addebitare tali costi mensili sul conto telefonico relativo alla linea fissa 08xxxxxx72, a sua volta domiciliato con RID su carta di credito; - che tale modalità di ricarica ha funzionato senza intoppi e che l'ultima di tali autoricariche relativa al 12.10.2020 risultava regolarmente pagata sul conto telefonico n. W2028875087 con scadenza 11.11.2020; - che secondo normale prassi la successiva autoricarica avrebbe dovuto avvenire in data 12.11.2020, e, quindi, con addebito sul conto a scadere all'incirca in data 12.12.2020; - di aver ricevuto, in data 11.11.2020, alle 19,45, un sms da parte di WindTre del seguente tenore: "Il pagamento della ricarica automatica non è stato accettato. Il costo della sua offerta verrà addebitato sul credito residuo. Verifichi i dati di pagamento."; - di non essere riuscito, nonostante l'interlocuzione con 5 (cinque) diversi operatori, ad ottenere alcuna spiegazione del disagio; - che solo una dei cinque operatori, in data 13.11.2020 alle 11.08, ha ritenuto di aprire una segnalazione (codice identificativo N. 1295013120) che, ad oggi 19.11.2020, non ha sortito nessun effetto; - che in data 14.11.2020, dopo due giorni e mezzo di sospensione del servizio su entrambe le linee in oggetto, necessitato da emergenze, mi determinavo a fare delle ricariche "non automatiche" per € 10 + € 5 + € 5 di cui mi venivano accreditati rispettivamente € 9 + € 4 + € 4 sul n. 33xxxxxx04; - di non aver responsabilità alcuna per la mancata accettazione della ricarica; - si subire tuttora la sospensione del servizio sulla linea 32xxxxxx34. Sulla base di tali premesse, chiede: un risarcimento onnicomprensivo di 1.500,00 euro.

2. La posizione dell'operatore

Nelle proprie memorie, il convenuto gestore rappresenta: «WIND TRE eccepisce l'inammissibilità della richiesta di parte istante configurandosi la stessa unicamente come richiesta di risarcimento del danno che, come tale, esula dalla competenza dei Corecom/Agcom. Parte istante, infatti, nella parte del concilia web dedicata alle Richieste dichiara: si ritiene, per il momento, di richiedere un risarcimento onnicomprensivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00). Si ricorda che, ai sensi dell'art.20, comma 4 del

Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Al punto 5 che: "Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno". ✓ DETERMINA DIRETTORIALE 51/21/DTC/CW AGCOM: Si osserva che la denuncia sporta dall'istante presso la stazione dei Carabinieri verte su un aspetto di rilevanza penale che non attiene all'oggetto di indagine di questa Autorità, che resta competente a verificare il rispetto, da parte di entrambi gli operatori, donating e recipient, della normativa regolamentare [omissis] la richiesta dell'istante di cui al punto i. (verificare la correttezza e la tutela dei dati personali e della privacy) non possa trovare accoglimento in quanto si tratta di una richiesta estranea alla competenza di questa Autorità [omissis] La richiesta dell'istante di cui al punto ii. (la liquidazione dell'indennizzo pari a euro 300,00, in considerazione dei danni subiti e dei costi sostenuti per l'attivazione di un nuovo numero) rappresenta una richiesta di tipo risarcitorio che come tale esula dalle competenze di questa Autorità Si richiama al riguardo, altresì, ✓ Delibera di rigetto 116/2020 Corecom Puglia seguiva ✓ Deliberazione n. 72 del 8 settembre 2021 Corecom Veneto "Per quanto riguarda la richiesta sub iii) di risarcimento del danno si rileva che ai sensi dell'art. 20, commi 4 e 5 del Regolamento, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria essendo, viceversa, limitata agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle Carte dei Servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o dalle delibere dell'Autorità. Resta, infatti, salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria per il risarcimento del danno e quindi, la richiesta è da considerarsi inammissibile" ✓ DELIBERA N. 21/22/CONS Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta dell'istante di cui al punto ii., in primis perché la comunicazione datata 30/01/2020 non è un reclamo di disservizio, bensì una richiesta di risarcimento danni; Già precedentemente in tal senso la delibera n. 19/14/CIR con riferimento alla delibera 173/07/CONS chiariva: "la liquidazione del risarcimento dei danni esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento e che, pertanto, la domanda dell'istante di cui al punto ii), di risarcimento del danno, non può trovare accoglimento in questa sede. Wind Tre eccepisce, altresì, l'improcedibilità/inammissibilità della presente istanza di definizione per la completa genericità della stessa laddove l'istante nel formulare le proprie doglianze rimanda ad una lettura di non facile comprensione della corrispondenza da lui stesso tenuta con l'associazione consumatori senza una descrizione dei fatti: Si suggerisce la lettura consecutiva del reclamo del 20/11/2020 (allegato) e della corrispondenza tra il sottoscritto ed il proprio legale avv. Granata di AltroConsumo (allegata), che è sintomatica del comportamento di controparte in sede di mediazione, per comprendere, in sintesi, la questione proposta,. Si evidenzia, quindi, che ex art. 6 Delibera 353/19 Cons. l'istanza è

assolutamente generica. L'art. 6 della richiamata Delibera prevede che: [...] È notoriamente onere dell'istante contestualizzare le richieste contenute nell'istanza, pena l'inammissibilità della stessa, per mancanza degli elementi essenziali. In ogni caso l'istanza deve essere rigettata, in quanto non adeguatamente motivata e provata. Anche il reclamo cui fa riferimento l'utente Si suggerisce la lettura consecutiva del reclamo del 20/11/2020 (allegato) non risulta correttamente inviato; infatti, parte istante per il suddetto reclamo del 2020 allega una ricevuta di avvenuta consegna del 24/01/2022! In tema di genericità e di mancato deposito della documentazione da parte dell'istante si richiama la Delibera n. 93 del 4 novembre 2020 Corecom Veneto secondo la quale: ✓ "l'utente [...] non è stato in grado di fornire alcuna indicazione utile alla istruttoria. Si rileva altresì l'estrema genericità della domanda [...]. Costituisce certamente un obbligo per il ricorrente indicare quantomeno quelli che possono definirsi gli elementi essenziali delle sue doglianze, per consentire al gestore di approntare un'adeguata risposta difensiva, incentrata, per quanto possibile, su di un evento ben definito. L'istante, al contrario, non fornisce alcuna prova in relazione a quanto avvenuto e tantomeno in relazione all'asserita responsabilità della convenuta. Si evidenzia, inoltre, che l'utente non ha depositato agli atti alcuna documentazione atta a sostenere la fondatezza delle proprie doglianze, contravvenendo, quindi, a quel principio di carattere generale (art. 2697 c.c.) [...]. " Nel caso di specie, la genericità della contestazione formulata dall'istante chiama la convenuta ad uno sforzo analitico a cui non è tenuta, nell'iniqua situazione di dover ricostruire l'accaduto, impedendogli di esercitare appieno il proprio diritto di difesa. Pertanto, con riferimento alle richieste del cliente, la convenuta chiede, in primis, il rigetto di tutte le domande attoree perché generiche e non adeguatamente provate: con recentissima delibera n. 165/20/CIR l'Agcom ha rigettato le richieste dell'utente "[omissis] perché estremamente generiche, lacunose e prive di supporto probatorio. La società istante, contestualmente al subentro in altra società, ha richiesto la portabilità delle SIM aziendali da WIND Tre a Vodafone, ma non ha indicato quali siano le utenze interessate né la data della richiesta di passaggio. Agli atti non sono presenti reclami né evidenza di segnalazioni telefoniche volte a contestare il presunto ritardo nella procedura di passaggio. [omissis]. Nel caso di specie possono trovare applicazione i principi fondamentali del processo civile disciplinati dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. che prevedono che la decisione debba basarsi sulle circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda e le prove offerte dalle parti. Inoltre, chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Si veda anche recente Delibera n. 59 del 24 giugno 2020 Corecom Veneto. Si richiama, altresì, la recentissima definizione n.4 Corecom Veneto del 11/01/2023: ✓ "...la richiesta dell'utente è molto generica e non affatto circostanziata, contravvenendo, quindi, a quel principio di portata generale ed inderogabile secondo il quale l'utente deve adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i motivi alla base della propria richiesta (vd. Corecom Umbria, delibera 6/19, Agcom, delibera 161/16/CIR). Si evidenzia, altresì, un'evidente carenza documentale." E ancora in merito alla genericità si richiamano le decisioni: Determina Corecom Campania Fascicolo n. GU14/557900/2022 ✓ "“In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento obbligazioni [...] il creditore che agisce per l'adempimento,

la risoluzione o il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto [...] non limitandosi alla mera dichiarazione della circostanza di aver patito un disservizio; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. [...] Nel caso in esame l'istante richiede un indennizzo per il malfunzionamento della propria linea mobile, imitandosi ad indicare periodi non circostanziati, manchevole delle problematiche riscontrate. In definitiva considerata l'evidente l'estrema genericità di quanto lamentato dall'istante che, unitamente alla mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio, non può dar luogo ad un indennizzo liquidabile. Si considerano inoltre fuori termine le controdeduzioni presentate dalla parte attorea. In tal caso di rigetto il valore del decisum è da considerarsi pari a zero” Determina Corecom Emilia Romagna Fascicolo N. GU14/569901/2022: ✓ Occorre rilevare [...] come l'istante abbia formulato un'istanza priva di elementi precisi, nella quale non si è premurato di dettagliare il quantum delle somme che qui richiede a titolo di storno e rimborso, né di individuare le singole voci di costo controverse. Rispetto ai malfunzionamenti, non indica né la natura del disservizio, ad esempio se trattasi di malfunzionamento discontinuo o completa interruzione del servizio, né tantomeno dies a quo e dies ad quem del disservizio stesso [...] Si rilevano sia l'assenza di richieste di provvedimenti d'urgenza che di reclami a riguardo. Determina Corecom Campania Fascicolo n. GU14/560608/2022: ✓ le richieste formulate dall'utente, non meritano accoglimento, atteso che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento e, così come formulata si prospetta inammissibile sotto il profilo formale, oltre che gravemente carente sotto il profilo sostanziale, della dovuta documentazione inerente la contestazione fatta. La presenza di reclami o segnalazioni circa eventuali disservizi o altro, infatti, assume un peso determinante ai fini dell'accoglimento delle istanze e delle relative richieste indennitarie. [...] non risulta depositato in atti, alcun atto a cui poter attribuire la valenza probatoria di un reclamo. Difatti, gli allegati fax, non sono chiari, nè relativamente alla titolarità del reclamante nè tantomeno al contenuto degli stessi, se non per l'allegazione di un prestampato generico da cui si evince l'esistenza di un rapporto di telefonia fissa e null'altro! A ben vedere il primo ed unico reclamo può essere considerata l'istanza di conciliazione presentata in data 29.07.2022. D'altro canto, a fronte dell'assenza di reclami, l'istante, fino alla richiesta di migrazione dell'utenza, effettuata nel 2014, ha sempre utilizzato regolarmente il servizio e ha sempre pagato i conti telefonici, [...]. La richiesta di indennizzo, pertanto, non può essere accolta, in quanto l'istante non ha assolto all'onere probatorio previsto a suo carico ex art. 2697 c.c.” Pur ritenendo assorbenti le eccezioni di cui sopra, la convenuta rappresenta quanto segue: • Ricostruzione vicenda contrattuale Nel 2019 veniva attivato sulla sim 33xxxxxx04 il servizio di autoricarica; il suddetto servizio è gratuito e prevede l'addebito ricorsivo in fattura di una ricarica dell'importo scelto. Il pagamento della ricarica avverrà sulla modalità di pagamento prescelta per la fattura e la ricarica verrà erogata sulla sim indicata dall'utente. Si può scegliere tra ricarica automatica a tempo o a soglia con diversi tagli da 2 a 100 euro. In data 13/11/2020 parte istante reclamava telefonicamente il mancato funzionamento del suddetto servizio. [...] Effettuati i dovuti controlli, la convenuta verificato il mancato funzionamento del suddetto servizio per il mese di novembre 2020, invitava l'utente a verificarne il corretto

funzionamento il successivo mese di dicembre. [...] Il successivo 19/11/2020 la convenuta informava l'utente della risoluzione dell'anomalia riscontrata relativamente al funzionamento del servizio di Autoricarica [...] Dalle schermate qui di seguito depositate risulta che per la sim oggetto di contestazione 33xxxxxx04 il servizio di Autoricarica aveva subito un malfunzionamento nel mese di novembre e dicembre 2020 [...] Per completezza di esposizione, si rappresenta che per l'altra sim 32xxxxxxx34 intestato all'utente, il servizio di Autoricarica non risulta che abbia funzionato unicamente nel mese di novembre 2020 [...] Lo stesso utente sembrerebbe dirlo nello scambio di mail con l'associazione consumatori in merito al mancato accordo UG e che lui stesso allega [...] Parte istante, relativamente alla contestazione di cui sopra, decideva di ricorrere alla procedura di Conciliazione Paritetica solo a gennaio 2023. cui seguiva verbale di mancata conciliazione in data 05/06/2023 volendo, l'utente ottenere esclusivamente il risarcimento del danno! • In merito Nello scambio mail tra l'utente e l'associazione consumatori, depositato in atti dallo stesso istante, verrebbe indicata la proposta che a titolo conciliativo ed in ottica di fidelizzazione cliente sarebbe stata formulata in sede di conciliazione paritetica all'utente e da questi rifiutata. L'articolo 5 del Regolamento Indennizzi al comma 2 statuisce: Se la sospensione o cessazione riguarda servizi accessori o gratuiti, ai fini del calcolo dell'indennizzo si applica l'articolo 4, comma 3. L'articolo 4 comma 3: Nel caso di servizi accessori è applicato per ogni giorno di ritardo l'importo di euro 2,50 fino a un massimo di euro 300 per ciascun servizio accessorio; se il ritardo riguarda esclusivamente servizi gratuiti si applica l'importo di euro 1 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 100 per ciascun servizio. Parte istante, come da scambio mail in atti, insisteva sull'ottenimento di un risarcimento del danno: Ritengo che la pazienza, l'impegno ed il tempo che mi stanno costringendo a approfondire per vedere tutelati i miei buoni diritti, senza cedere per sfinimento, vada al di là del mero risarcimento per il disservizio sofferto. Per tale ragione mi vedo costretto, per il momento, a ritornare alla mia richiesta iniziale di € 1.000,00 (euro mille/00). Salvo maggiori richieste a seguito del comportamento di controparte. [...] Rileva, quindi, nella fattispecie in esame la volontà di azionare gli strumenti amministrativi a disposizione per far valere non uneventuale diritto, nella consapevolezza o nell'ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa ovvero che nessun importo sia dovuto ma anche che alcun danno è indennizzabile! Vige nel processo civile la figura dell'abuso del diritto, ovvero un comportamento processuale che si porrebbe in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede contrattuale sia con il principio costituzionale del giusto processo in quanto si tradurrebbe in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo diritto. Queste ultime considerazioni meritano di trovare ingresso anche nei procedimenti di definizione del Corecom nella misura in cui gli istanti devono farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che viene loro riconosciuto e che deve essere improntato, anche in questa sede, ai principi di buona fede e correttezza contrattuale oltre che di economia processuale. Qui la parte istante ha violato tutti i principi sopra richiamati. Tale figura si evince anche nel caso in esame; la controversia si profila, quindi, come lite temeraria come già sancito in una recentissima Delibera del Corecom Emilia n° 42/2021: “.....Nella fattispecie, quindi, atteso il comportamento operoso dell'operatore, la domanda sub a) deve ritenersi già soddisfatta e pertanto, alla

luce di quanto rilevato e dell'assenza di riscontri probatori contrari, si ritiene cessata la materia del contendere, con la conseguenza che la riferita domanda deve essere respinta. La domanda sub b) non merita accoglimento, per i motivi di seguito indicati. In primis, si rileva che l'utente versa in atti la pec di reclamo del 18/08/2019, ma non produce le ricevute di accettazione e di consegna e dunque, il predetto documento non Orbene, venendo alla richiesta di parte istante di €1.500,00 Voglia l'adito Corecom considerare che l'indennizzo deve essere parametrato al "disagio concretamente subito" dall'utente e se così non fosse si arriverebbe alla situazione paradossale di indennizzare un cliente per un disservizio o problema che non gli ha causato nessun pregiudizio o disagio effettivo. Con DETERMINA Fascicolo n. GU14/541347/2022 il Corecom Campania, con riferimento ad una fattispecie analoga, statuiva: "[omissis] Per tali ragioni, quindi, non può trovare accoglimento neanche la doglianza relativa agli importi addebitati, precisando in ogni caso che tale richiesta appare comunque sproporzionata rispetto al concreto pregiudizio che l'utente asserisce di aver subito: a fronte del pagamento di euro 3,96 l'istante chiede infatti un indennizzo di €810,00". L'operatore convenuto conclude per il rigetto.

3. Motivazione della decisione

All'esito dell'istruttoria, la richiesta formulata dall'utente non può trovare accoglimento, per le ragioni che seguono. Come noto, richieste prettamente risarcitorie non sono ammissibili in sede di definizione delle controversie tra operatori e utenti di telecomunicazioni. Vero è che, in ottica di favor utentis, le domande formulate devono essere interpretate secondo il loro significato più congruo e pertinente con le doglianze esposte, in modo tale da conservare un'utilità giuridica. Vero è anche, tuttavia, che pur volendo interpretare la richiesta alla stregua di una richiesta di indennizzo, essa non è accoglibile a mente dell'art. 14, co. 4, dell'Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS (Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche), che prevede: «Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza». Nel caso di specie, la ricevuta di consegna del reclamo a mezzo pec in atti reca data 24.1.2022; detto reclamo è dunque tardivo rispetto alla problematica segnalata. Riguardo alle pretese restitutorie avanzate mediante il reclamo, relative alle ricariche per complessivi 20,00 euro, deve osservarsi che si è trattato di operazioni volontariamente poste in essere dall'utente per l'utilizzo di un servizio fino a prova contraria usufruito. Non si ravvisano, pertanto, in relazione a tali esborsi, gli estremi per la ripetizione dell'indebito.

DELIBERA

Articolo 1

1. L'istanza formulata dall'utente non può trovare accoglimento.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bari, 27 febbraio 2025

Il Dirigente ad interim del Servizio
“Contenzioso con gli operatori telefonici e le pay tv”
Dott. Vito Lagona

La Presidente
Dott.ssa Lorena Saracino

Il Direttore
Dott. Giuseppe Musicco